

CAMERA DEI DEPUTATI N. 605

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROSSI PAOLO

Presentata il 17 ottobre 1963

Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 ottobre 1960, n. 1183, dispose l'unificazione di tutte le pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sulla base delle competenze medie di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 915. Le pensioni così calcolate furono inoltre aumentate del 12 per cento.

Dall'unificazione e dall'aumento restarono escluse (in quanto più favorevoli per i pensionati) le pensioni liquidate sulla base delle nuove competenze medie approvate con de-

creto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1957, competenze che la stessa legge n. 1183 provvede a confermare. Ora, poiché la pensione della previdenza marinara si liquida prendendo a base di calcolo la media delle competenze più elevate sulle quali si è contribuito in 3 anni di navigazione, l'aver mantenuto come base di liquidazione due distinte tabelle di competenze medie ha fatto sì che attualmente esistano due categorie di pensioni, delle quali si indicano qui di seguito le differenze:

Table with 3 columns: Category, Pensione mensile liquidata secondo le competenze 1952 aumentata del 12 %, and Pensione mensile liquidate secondo le competenze allegate alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183. Rows include Comandante, Primo Ufficiale, Nostromo, and Marinaio.

Inoltre, recentemente, con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, sono state approvate nuove competenze medie che superano del 20 per cento quelle di cui alla legge n. 1183. Queste nuove competenze, nei primi 3 anni della loro applicazione, potranno operare solo in parte

ai fini della formazione della media per il calcolo della pensione; dopo il terzo anno invece opereranno pienamente nei confronti di chi abbia navigato per almeno 3 anni dopo la loro entrata in vigore.

Pertanto, ove la misura delle attuali pensioni dovesse restare invariata, fra 3 o

4 anni si avrebbe una terza categoria di pensioni dei seguenti importi:

Comandante . . . . .	L.	108.000
Primo Ufficiale . . . . .	»	90.000
Nostromo . . . . .	»	51.000
Marinaio . . . . .	»	47.000

Onde eliminare le sperequazioni vigenti e future, occorrerebbe unificare le prime due categorie di pensioni sopra illustrate sulla base delle competenze del 1960 e aumentare le pensioni così liquidate o riliquidate del 30 per cento.

L'onere può calcolarsi in circa 6.500.000.000 per coprire i quali occorre un intervento dello Stato, in quanto gli armatori e i marittimi col recente aumento delle competenze medie, si sono già assunti un onere contributivo superiore del 20 per cento rispetto a quello

sostenuto fino a tutto settembre del corrente anno, e quindi non potrebbero ragionevolmente accollarsi ulteriori pesi.

Si propone pertanto di elevare da 1.700.000.000 (articolo 3 della legge n. 1183) a 5.000.000.000 il concorso dello Stato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara versato a copertura delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti ai vari periodi di servizio militare o equiparato compiuto dai marittimi; si propone inoltre di istituire, a somiglianza di quanto avviene per la generalità dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, un contributo dello Stato a titolo di solidarietà sociale. Detto contributo dovrebbe essere pari al 25 per cento dell'intero importo delle pensioni, e può calcolarsi intorno ai 3.000.000.000.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1964, le pensioni della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara la cui attuale misura sia stata determinata con il concorso totale o parziale delle competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915, saranno riliquidate prendendo a base di calcolo le competenze medie di cui alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Con la stessa decorrenza le pensioni di cui al precedente comma e quelle liquidate esclusivamente sulla base delle competenze indicate dalla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono aumentate del 30 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni che siano state determinate con il parziale concorso delle competenze medie di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237, l'aumento sarà calcolato limitando la maggiorazione del 30 per cento alle sole competenze previste dalla legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Le pensioni aumentate ai sensi dei precedenti commi, qualora risultino inferiori al trattamento goduto dal marittimo o dai suoi superstiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, saranno integrate sino al limite di detto trattamento.

### ART. 2.

I trattamenti minimi previsti dall'articolo 10 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono stabiliti, con la decorrenza di cui al precedente articolo 1, nella misura di lire 18.000 mensili per le pensioni dirette e di lire 15.000 mensili per quelle di reversibilità.

### ART. 3.

Il concorso dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è elevato, a decorrere dallo esercizio finanziario 1964-65 da lire 1.700.000.000 a lire 5.000.000.000.

### ART. 4.

Lo Stato assume a proprio carico a decorrere dallo esercizio finanziario 1964-65, il 25 per cento della spesa complessiva sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara per il pagamento delle pensioni della Gestione marittimi.